



## PROVINCIA DI PESCARA

### SETTORE III - AMBIENTE, TRASPORTI, INFORMATICA, POLITICHE SOCIALI E CONTROLLO FSE/PIT

#### Oggetto:

AUTOSCUOLE E SCUOLE NAUTICHE - Personale insegnante-istruttore: tipologie di rapporto lavorativo e procedure per il rilascio dei tesserini.

#### IL DIRIGENTE

#### Visto:

- l' art. 105, comma 3, del d. lgs. 31.03.1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59) con il quale *“sono attribuite alle province, ai sensi del comma 2 dell'articolo 4 della legge 15 marzo 1997, n. 59, le funzioni relative: a) alla autorizzazione e vigilanza tecnica sull'attività svolta dalle autoscuole e dalle scuole nautiche”*;

#### Visti, per l'attività di autoscuola:

- la circolare del Ministero dei trasporti e della navigazione – Direzione Generale M.C.T.C. N. 17/96 del 06.02.1996 Prot. num. 832/4620 – D.C. IV n. A012, che al paragrafo 5 prescrive che le Province rilasciano un *“patentino”* agli insegnanti ed istruttori in organico presso le autoscuole;
- il *“Regolamento provinciale per l'autorizzazione e vigilanza delle scuole guida”* che all'art. 17 prevede che *“gli insegnanti ed istruttori devono essere in possesso di apposito tesserino rilasciato dalla Provincia”*;
- la determinazione dirigenziale n. 247 del 22.01.2007 con la quale sono stati istituiti un nuovo modello di tesserino per il personale tecnico delle autoscuole (per l'esercizio delle funzioni di insegnante e di istruttore) e il modello di tesserino di riconoscimento per l'accesso agli sportelli dell'Ufficio della Motorizzazione Civile per l'espletamento di mansioni esecutive;

#### Considerato che:

- ai sensi dell'art. 123 del Codice della Strada, il titolare / legale rappresentante delle autoscuole deve essere in possesso di abilitazione quale insegnante di teoria e istruttore di guida;
- ai sensi dell'articolo dell'art. 8 (*“Personale docente”*) del decreto del Ministero dei trasporti 317/1995 e s.m.i.:
  - nell'organico di una autoscuola possono essere presenti anche più insegnanti ed istruttori;
  - qualora il numero degli iscritti nel Registro iscrizione allievi per il conseguimento delle patenti di guida sia superiore a 160 nel corso dell'anno (ad esclusione di quelli eventualmente inviati al Centro di istruzione automobilistica), l'autoscuola deve avere a disposizione almeno un ulteriore istruttore di guida oltre a quello in organico;
  - l'autoscuola può utilizzare a tempo parziale insegnanti ed istruttori regolarmente abilitati nonché lavoratori autonomi anch'essi regolarmente abilitati;

#### Visti, per l'attività di scuola nautica:

- il decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 (*“Codice della Nautica da diporto”*);

- il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con altri Ministri 29 luglio 2008, n. 146 (“Regolamento di attuazione dell’articolo 65 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il codice della nautica da diporto”);
- il “Regolamento provinciale per l’autorizzazione e la vigilanza in materia di scuole nautiche” che all’art. 10 (“Organico delle scuole nautiche”) stabilisce che:
  - *“la scuola nautica deve avere uno o più insegnanti di teoria e uno o più istruttori per le esercitazioni pratiche .... oppure uno o più soggetti che cumulino entrambe le funzioni”;*
  - *“la scuola nautica può utilizzare a tempo parziale insegnanti ed istruttori regolarmente abilitati nonché lavoratori autonomi anch’essi regolarmente abilitati” ed infine che “gli insegnanti ed istruttori, per esercitare l’attività, sono autorizzati dalla Provincia. I titolari delle scuole nautiche devono pertanto richiedere di inserire nel proprio organico gli insegnanti e gli istruttori che intendono utilizzare e le mansioni specifiche”;*
  - *“la Provincia, esaminata la documentazione e accertato il possesso dei requisiti richiesti, rilascia la tessera di riconoscimento, avente valore di autorizzazione per gli insegnanti e gli istruttori, con l’indicazione delle mansioni”;*ed all’art. 20 (“Tessera di riconoscimento”) prevede che *“il titolare, i soci ed il personale dipendente, per accedere agli uffici pubblici, dovranno dotarsi di apposita tessera di riconoscimento rilasciata dalla Provincia ...(omissis)....”;*
- la determinazione dirigenziale n. 1139 del 10.04.2009 con la quale è stato istituito un unico modello di tesserino per il personale scuole nautiche che sia valido sia per l’esercizio delle funzioni di insegnante e di istruttore che per l’espletamento di adempimenti di carattere amministrativo consentendo l’accesso agli uffici pubblici per l’espletamento delle pratiche;

**Considerate altresì:**

- le modifiche normative intervenute negli ultimi anni in materia di mercato del lavoro ed in particolare il d.lgs. 15.06.2015, n. 81;

**Visti:**

- la nota prot. n. 32/0000075/MA006.A002 del 05.01.2016 con la quale il Ministero del lavoro e delle politiche sociali – Direzione Generale della tutela delle condizioni di lavoro e delle relazioni industriali – DIV. 5, ha fornito indicazioni in merito all’impiego del personale tecnico delle autoscuole / scuole nautiche nella forma del lavoro autonomo;
- la lettera prot. n. 51459 del 16.02.2016 con la quale il Servizio Trasporti e Assicurazioni ha fornito alle autoscuole e scuole nautiche aventi sede in Provincia indicazioni operative relative al rapporto di lavoro consentito del personale insegnante / istruttore delle autoscuole;
- la nota prot. n. 32/0007596/MA001.A002.11196 del 22.04.2016 con la quale il Ministero del lavoro e delle politiche sociali – Direzione Generale della tutela delle condizioni di lavoro e delle relazioni industriali – DIV. 5, ha fornito indicazioni in merito alla possibilità di impiego del personale tecnico delle autoscuole / scuole nautiche con il sistema dei buoni lavoro (“vouchers”);

**Ritenuto opportuno:**

- fornire indicazioni in merito al rilascio dei tesserini per il personale insegnante e/o istruttore delle autoscuole e scuole nautiche con particolare riferimento all’utilizzo delle diverse tipologie di rapporti di lavoro;

**DETERMINA**

1. di **considerare**, per le motivazioni espresse in premessa, quale personale tecnico, **insegnante e/o istruttore** delle autoscuole e scuole nautiche (nonché per queste ultime l’“esperto velista”), rientrante nell’organico delle stesse, il personale che risulti legato stabilmente all’impresa secondo una delle seguenti modalità:
  - a) titolare / amministratore;
  - b) socio lavoratore;
  - c) collaboratore nel caso di impresa familiare (ex art. 230-bis Codice Civile);

- d) lavoro subordinato, anche a tempo determinato e part-time;
  - e) lavoro intermittente e somministrazione di lavoro, nei limiti consentiti dalla disciplina vigente;
  - f) lavoro autonomo occasionale;
  - g) collaborazione coordinate e continuativa (CO.CO.CO.);
2. di **precisare** che al predetto personale legato stabilmente all'impresa viene rilasciato il tesserino di insegnante e/o di istruttore di autoscuola e scuola nautica a seguito di istanza presentata dal titolare / legale rappresentante;
3. di **dare atto** che la documentazione da allegare all'istanza di rilascio del tesserino di insegnante / istruttore ai fini della dimostrazione del rapporto lavorativo è la seguente:
- per il socio lavoratore, copia della documentazione attestante la regolarità contributiva assistenziale e previdenziale ed eventualmente copia del contratto di lavoro;
  - per il collaboratore familiare, copia dell'atto di costituzione di impresa familiare ai sensi dell'art. 230 – bis Cod. Civ. con sottoscrizioni autenticate da un notaio o pubblico ufficiale e copia della documentazione attestante la regolarità contributiva assistenziale e previdenziale;
  - per i casi di cui al precedente punto 1., lett. d) ed e), copia del contratto di lavoro;
  - per i casi di cui al precedente punto 1., lett. f) e g), copia del contratto di lavoro nel quale sia chiaramente indicata la piena autonomia di cui gode il lavoratore, rispetto al datore di lavoro, nelle modalità di svolgimento del servizio e nell'impiego delle proprie energie lavorative, con riferimento alla organizzazione e gestione delle lezioni di teoria e delle lezioni pratiche, nonché idonea "certificazione" rilasciata ai sensi dell'art. 76 del d.lgs. 276/2003;
4. di **precisare** che in aggiunta al personale in organico le autoscuole e le scuole nautiche possono, inoltre, utilizzare personale tecnico (insegnante e/o istruttore / esperto velista) con il sistema dei "vouchers"; detto personale non rientra nell'organico in quanto trattasi di lavoro occasionale discontinuo accessorio;
5. di **stabilire** che il titolare / legale rappresentante dell'impresa che intende avvalersi di personale tecnico delle autoscuole e delle scuole nautiche con il sistema dei "vouchers":
- deve preliminarmente effettuare idonea comunicazione al competente Servizio dell'Ente fornendo, oltre alla documentazione relativa al possesso dei requisiti tecnico/professionali e morali del prestatore d'opera prescritti dalle norme vigenti, anche idonea documentazione relativa all'accredito INPS con relativo Codice Vouchers e dichiarazioni sostitutive rese dal committente e dal lavoratore secondo indicazioni del Servizio;
  - la Provincia, esaminata la documentazione fornita e verificato il possesso dei requisiti, provvederà a rilasciare un provvedimento con il quale prende atto dell'utilizzo dell'insegnante / istruttore / esperto velista con il sistema dei Vouchers-buoni lavoro;
  - successivamente, il titolare / legale rappresentante dell'impresa è tenuto a comunicare l'utilizzo del citato personale a mezzo PEC al Servizio competente in maniera preventiva e comunque almeno entro il giorno lavorativo precedente specificando la sede, la mansione e l'orario di impiego (dalle ore alle ore); la citata comunicazione potrà riguardare anche un periodo esteso fermo restando che ogni modifica di sede, giorno e/o di orario dovrà essere comunicata nei modi e nei tempi sopra indicati;

6. di **dare atto** che, così come il personale in organico, anche il personale utilizzato con il sistema dei vouchers può operare solo per una autoscuola / scuola nautica comprese eventuali sedi secondarie delle stesse;
  
7. di **applicare** le determinazioni dirigenziali n. 247 del 22.01.2007 e n. 1139 del 10.04.2009 per quanto non in contrasto con il presente atto.

Responsabile del procedimento: f.to Dott.ssa TOZZI PIERA

Pescara, 20/05/2016

Il Dirigente

f.to Dott. PAOLO CAMPEA